



consulenza alle associazioni



LA RIFORMA DELLO SPORT

MOGLIANO VENETO 17/12/23

Cosa è cambiato dal 1° luglio 2023

Le organizzazioni sportive potranno avvalersi di:

Volontario



Colui che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Lavoratore Sportivo



Colui che percepisce un corrispettivo per l'attività sportiva svolta

La figura del volontario

Il volontario, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 36/21, è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, **in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.**

I requisiti caratterizzanti il volontario sportivo possono essere così riassunti:

- ⦿ è colui che **presta gratuitamente** la propria opera in favore del sodalizio sportivo;
- ⦿ **non può essere remunerato in alcun modo** e potrà beneficiare esclusivamente del rimborso delle eventuali spese per viaggio, vitto, alloggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza;
- ⦿ è incompatibile con qualunque altra forma di lavoro retribuito dal sodalizio sportivo;
- ⦿ dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi.

Viene pertanto sancita un'**assoluta incompatibilità del volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo** e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dal sodalizio sportivo con cui il volontario collabora.

Al volontario **potranno essere riconosciute esclusivamente le spese documentate relative a vitto, viaggio, alloggio e trasporto** sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Si ritiene possano essere ricomprese nel rimborso delle spese anche **le indennità chilometriche** calcolate sulla base delle tabelle ACI e paramtrate ai costi dell'autovettura utilizzata.

Ai volontari sportivi potranno essere riconosciuti i **rimborsi spese autocertificati** fino all'ammontare massimo di 150,00 euro mensili.

Definizione di Lavoratore sportivo

L'art. 25 del D.Lgs. 36/21 così come modificato dal correttivo/correttivo bis definisce **lavoratore sportivo**: *l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara*, che senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RAS, nonché a favore delle Federazioni, DSA, EPS, associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute o di altro soggetto tesserato.

E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato (...) che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (ad esempio, i maestri di sci ai sensi della legge n. 81/1991 o, per le prestazioni amministrative, commercialisti e avvocati).

Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, **sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali**. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle DSA, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Lavoratore sportivo



E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni sportive tra quelle **definite con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport**, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Non sono lavoratori sportivi

**NON SONO
LAVORATORI SPORTIVI**

Segretaria

Receptionist

Addetti all'impianto

Addetti alle pulizie

Manutentori

In generale altri soggetti che svolgono mansioni NON previste nei regolamenti dei singoli enti affiliati

A queste figure si applicano le norme ordinarie sul lavoro

Il correttivo introduce all'art. 28 una **presunzione** relativa di co.co.co. sportiva dilettantistica se ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 24 ore settimanali** (media annuale ?), escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Quindi in una co.co.co. sportiva che rispetti le condizioni, l'onere di provare la diversa qualificazione del rapporto grava su chi intenda farla valere:

- ⦿ Inail, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate
- ⦿ Lavoratore che intende impugnare il contratto

... e se viene stipulata una co.co.co. di durata superiore alle **24 ore settimanali** ?

In questo caso non è in discussione la validità del contratto ma non sarà operativa la **presunzione** quindi, a fronte di contestazioni dirette alla riqualificazione del contratto, l'onere di provare la natura genuinamente autonoma, nonostante la maggiore intensità delle prestazioni, grava sul committente ossia sulla ASD/SSD

Il d.lgs. n. 36/2021, all'art. 25, co. 3, prevede espressamente la possibilità di **certificare i contratti di lavoro**, certificazione che potrà avvenire sulla base di indici concordati in sede di contratto collettivo tra gli enti affilianti e le organizzazioni più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori o, in assenza di questi accordi, tramite indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

- Con compensi fino a 5.000 euro: **NO erario, NO previdenza, NO INAIL**
- Con compensi da 5.001 fino a 15.000 euro: **NO erario, SI previdenza** (con aliquota del 24/25%) con base imponibile ridotta del 50% fino al 31/12/27, **SI** assistenza (con aliquota del 2,03%), **NO INAIL**
- Con compensi oltre 15.001 euro: **SI ERARIO** con aliquote progressive:
fino a 15.000 aliquota 23%
da 15.001 a 28.000 aliquota 25%
da 28.001 a 50.000 aliquota 35%
oltre 50.001 aliquota 43%
+ add. regionale e add. comunale
SI previdenza (con aliquota del 24/25%) fino al massimale di 113.520 euro con base imponibile ridotta del 50% fino al 31/12/27, **SI** assistenza (con aliquota del 2,03%), **NO INAIL**
1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente (ASD/SSD)
All'atto del pagamento del compenso il lavoratore dovrà rilasciare **autocertificazione** dell'ammontare percepito nell'anno solare

Semplificazioni tabella riepilogativa

Adempimento	Funzioni del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche	Semplificazioni per co.co.co
Comunicazione informazioni al Ministero del Lavoro	Sarà inserita un'apposita funzione che consentirà di effettuare tramite il Registro la comunicazione diretta al Centro dell'Impiego, INPS e INAIL (modello Unilav)	<u>Art. 28, co. 3, del d.lgs. n. 36/2021</u> Sono soggetti a obblighi di comunicazione entro il 30° successivo alla data di stipula del contratto.
Emissione del cedolino paga e tenuta del L.U.L.	All'interno del Registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell'eventuale contributo previdenziale per i compensi fino a € 15.000,00. L'obbligo di tenuta del L.U.L. è adempiuto in via telematica all'interno di un'apposita sezione del Registro	<u>Art. 28, co. 4, del d.lgs. n. 36/2021</u> Non c'è l'obbligo di emissione del cedolino paga se il compenso annuo non supera l'importo di € 15.000,00.
Invio "Uniemens" all'INPS	Possibilità di effettuare il calcolo e la comunicazione tramite apposita funzione all'interno del Registro	<u>Art. 35, co. 8-quinques, d.lgs. n. 36/2021</u> <u>L'adempimento della Comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione istituita nel Registro.</u>

I collaboratori di segreteria e affini **non vengono qualificati come lavoratori sportivi** (esclusi dall'elencazione dell'art. 25 del d.lgs. n. 36/2021) e ad essi, pertanto, non si applica la disciplina contrattuale del lavoro sportivo bensì le seguenti previsioni:

- ⦿ se dipendenti, verranno assunti con contratto di lavoro subordinato di diritto comune;
- ⦿ se co.co.co. **non potranno beneficiare della presunzione di legge** di cui all'art. 28 del citato decreto, riservata esclusivamente ai lavoratori qualificati come sportivi;
- ⦿ **non beneficiano delle semplificazioni** previste dall'art. 28, commi 3 e 4 e dall'art. 35, co. 8-*quinquies*, del d.lgs. n. 36/2021 (in tema di semplificazioni);
- ⦿ **beneficiano**, tuttavia, **delle medesime agevolazioni fiscali e contributive** dettate per il lavoro nell'area del dilettantismo, che vengono quindi estese a questa categoria di lavoratori non sportivi.

L'art. 37 del d.lgs. n. 36/2021 riconosce questo trattamento di favore solo **alle prestazioni rese a favore di a.s.d./s.s.d., FSA, DSA e EPS**, requisito indispensabile per beneficiare delle agevolazioni.

Ai collaboratori amministrativo – gestionali si applica la disciplina **dell'obbligo assicurativo INAIL** prevista dall'art. 5, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 38/2000.

Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente.

MODIFICHE STATUTARIE (Art. 7 D.Lgs. 36/2021)

(Nuovo comma 1 quater)

(al di fuori degli Ets ndr) La mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il ~~31 dicembre 2023~~ 30 giugno 2024



Presumibilmente sul tema si applicherà l'art. 6, comma 6 del D.Lgs 39/21 che in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, porterà ad una diffida da parte del Dipartimento dello sport ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine nei confronti dell'ente non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente sarà cancellato dal registro

MODIFICA STATUTARIA: IMPOSTA DI REGISTRO (Art. 12, comma 2-bis)

Le modifiche statutarie, assunte con delibera dell'assemblea straordinaria che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche ed integrazioni normative richieste per conformare gli statuti alle disposizioni del decreto legislativo 36/2021 **sono esenti dall'imposta di registro**



L'esenzione vale per le modifiche statutarie effettuate entro il **30/06/2024**



La registrazione sarà quindi gratuita non essendo prevista nemmeno l'imposta di bollo per le asd/ssd iscritte al ras (vedi circ 18/E/2018)

Attenzione!!!!



Non è previsto per la modifica statutaria alcun quorum assembleare semplificato



Necessarie le maggioranze previste dallo statuto per modifiche statutarie: **In genere maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli associati** se lo statuto non prevede diversamente (art. 21, comma 2 c.c.)



DIFFICILI DA RAGGIUNGERE

Le modifiche da inserire obbligatoriamente negli statuti riguardano i seguenti punti :

1. l'obbligo di prevedere l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alla attività sportiva dilettantistica; L'obbligo non riguarda le asd iscritte al Runts. Per esse non vige l'obbligo di organizzare e gestire in modo prevalente l'attività sportiva (art. Comma 1-bis)
2. la previsione oltre che delle attività principali anche delle attività secondarie o strumentali (fra cui rientrano le sponsorizzazioni ma non al fine del rapporto fra attività principali e secondarie);
3. le nuove e più stringenti incompatibilità per gli amministratori dei sodalizi sportivi.

KIRA Srl

Mestre, Via Baracca, 39
30173 **Venezia** (Ve)

Via Cicerone, 10
34133 **Trieste** (Ts)

mail: info@kirasrl.it
tel. 041/5947844

